

# Autoliquidazione 2021-2021

# Inail

Con l'inizio del nuovo anno, l'Inail diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2020-2021.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti dall'istituto:

- la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è **martedì 16 febbraio 2021;**
- il versamento del premio dovuto (saldo rata 2020+anticipo rata 2021) deve riportare il numero di riferimento **902021** da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
- l'invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell'anno 2020 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico "*Invio dichiarazione salari*" e la relativa applicazione "*Alpi online*" **entro lunedì 1° marzo 2021;**
- la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l'anno 2021 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2021) deve essere comunicata con il servizio online "*Riduzione Presunto*" entro **martedì 16 febbraio 2021;**

## **Basi di calcolo**

E' possibile scaricare l'aggiornamento basi di calcolo nella sezione "*Fascicolo aziende*" del portale [www.inail.it](http://www.inail.it)

## **Addizionale fondo amianto**

L'istituto ha disposto nel triennio 2018-2020 l'esenzione a

carico delle imprese, appartenenti a settori di attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, l'addizionale relativa sui premi assicurativi dovuti. La Legge di Bilancio 2021 ha definitivamente eliminato tale quota a carico delle imprese con decorrenza 1° gennaio 2021.

### **Riduzioni contributive**

Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.

Vengono confermate le riduzioni per i contratti d'inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini "over 50" da oltre 12 mesi (L.92/2012).

### **Rateazione premio**

Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell'Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 0,59% valido per l'anno 2020.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell'autoliquidazione 2020/2021, sono riportati nella seguente tabella:

**Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2020/2021**

<b>Rate</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Data pagamento</b>	<b>Coefficienti</b>
<b>I rata</b>	Martedì 16 febbraio 2021	Martedì 16 febbraio 2021	
<b>II rata</b>	Domenica 16 maggio 2021	Lunedì 17 maggio 2021	<b>0,00143863</b>
<b>III rata</b>	Lunedì 16 agosto 2021	Venerdì 20 agosto 2021	<b>0,00292575</b>
<b>IV rata</b>	Martedì 16 novembre 2021	Martedì 16 novembre 2021	<b>0,00441288</b>

Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/fv)